



SRT S.p.A.
SOCIETÀ PUBBLICA PER IL RECUPERO ED IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Strada Vecchia per Bosco Marengo - 15067 – Novi Ligure (AL)
Tel. +39 0143/744516
<http://www.srtspa.it> e-mail: srtspa@srtspa.it pec: mail@pec.srtspa.it

LINEE GUIDA

**SULLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI
E FORNITURE, DI IMPORTO INFERIORI ALLA SOGLIA DI
RILEVANZA COMUNITARIA, AI SENSI DEL LIBRO II DEL D.LGS.
36/2023 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**

Approvato dal Consiglio di amministrazione in data 16/05/2025
Verbale n. 08/2025

Sommario

Premessa	3
TITOLO I - PRINCIPI	4
Art 1 - I Principi generali o principi guida	4
Art. 2 - Oggetto delle linee guida.....	6
Art. 3 – Fasi delle procedure di affidamento	6
Art. 4 – Determinazione del valore del contratto e divieto di frazionamento	7
Art. 5 - Procedure alternative nella determinazione dei prezzi.....	7
TITOLO II – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	8
Art. 6 – Procedure di affidamento contratti di lavori, beni e servizi	8
Art. 7 - Indagini di mercato (Manifestazioni di interesse)	13
Art. 8 – Albo fornitori e Sistemi di qualificazione.....	13
Art. 9 - Atti della procedura telematica	14
Art. 10 – Procedure di scelta del contraente.....	14
Art 11 - Principio di rotazione	15
Art. 11 - Contraente uscente	16
Art. 12 - Requisiti di partecipazione, soccorso istruttorio e avalimento	16
Art. 13 - Misure di semplificazione nei contratti sotto-soglia	17
Art. 14 – Lavori, servizi e forniture in somma urgenza.....	18
Art. 15 – Forma del contratto	18
TITOLO III – COMPETENZE	20
Art. 16 – Consiglio d'Amministrazione.....	20
Art. 17 - Direttore Generale, Responsabile del progetto, Responsabili di fase, Responsabile dell'esecuzione e Direttore operativo dell'esecuzione	20
Art. 18 – Commissione giudicatrice	22
TITOLO IV - ULTERIORI DISPOSIZIONI.....	24
Art. 19 – Consulenze	24
Art. 20 – Quinto d'obbligo.....	26
Art. 21 - Revisione prezzi	26
Art. 22 - Procedure operative	27
Art. 23 - Inadempimenti.....	28
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI	29
Art. 24 – Tutela della Privacy	29
Art. 25 – Codice etico, codice comportamento MOG e responsabilità ex D.lgs. 231/01	29
Art. 26 – Entrata in vigore	29
Art. 27 - Clausola di chiusura	29

Premessa

La Società SRT S.p.A. è una società a controllo pubblico, rientrante tra gli enti aggiudicatori di cui all'art. 1, comma 1, lett. e) dell'Allegato I.1 del d.lgs. 36/2023 (di seguito anche Codice o Decreto).

e) *«organismo di diritto pubblico»*, qualsiasi soggetto, anche avente forma societaria:

- 1) *dotato di capacità giuridica;*
- 2) *istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un'attività priva di carattere industriale o commerciale;*
- 3) *la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;*

SRT S.p.A. Società, costituita per scissione con atto Rep. n. 47185 del 23.12.2003, a seguito della trasformazione del Consorzio Smaltimento Rifiuti Solidi "Ovadese – Valle Scrivia", ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 e della L.R. Piemonte 24.10.2002, n. 24 in CSR "Consorzio di Funzione", in virtù delle deliberazioni dell'ATO GRA del 30/12/2013 e del 16/09/2016, società pubblica "in house" destinataria del complesso aziendale inerente alla gestione delle attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti;

A tal fine il d.lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" prevede:

- all'art. 16 che le società in house *"sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016"* (il richiamo deve ora intendersi al decreto legislativo 36/2023);
- all'art. 6 comma 3 lett. a) che le *"società a controllo pubblico valutino l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario... con regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza"*;

Atteso che le società in house sono organismi privati, anche se interamente partecipati da Enti pubblici; ne consegue che, possono sottoscrivere subcontratti con terzi, ma sempre nel rispetto delle procedure concorrenziali previste dal Codice.

Questo trova conferma nella lettura della legge 241/1990 che prevede all'art. 1 quanto di seguito riportato:

- comma 1 che *"l'attività amministrativa ... è retta da criteri di ... trasparenza ... secondo le modalità previste dai principi dell'ordinamento comunitario"*;
- comma 1 ter *"i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge"*.

Conseguentemente, l'applicazione delle norme a tutela della concorrenza costituisce, per le suddette società, non un obbligo bensì una facoltà.

Alla luce delle disposizioni sopra descritte, la SRT S.p.A. (di seguito anche Società) con le presenti Linee guida interne intende dotarsi di un regime proprio per disciplinare gli affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture, qualora il loro valore sia inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 14, comma 2, del Codice, precisando che per tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di valore superiore alle soglie comunitarie sarà invece garantita l'osservanza delle procedure ordinarie dettate dal Codice.

TITOLO I - PRINCIPI

Art 1 - I Principi generali o principi guida

Il nuovo Codice 36/2023 e s.m.i. mira a favorire la libertà di iniziativa e di auto-responsabilità delle stazioni appaltanti, valorizzandone autonomia e discrezionalità, amministrativa e tecnica.

Nell'applicazione delle presenti Linee Guida, la Stazione Appaltante assicura l'attuazione dei Principi di risultato, fiducia e accesso al mercato.

Inoltre, nell'affidamento del contratto e nella fase della sua esecuzione, viene assicurata altresì la massima tempestività ed il miglior rapporto qualità-prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, garantendo al contempo i principi di buon andamento, efficacia, efficienza ed economicità previsti nell'art. 97 della Costituzione.

Allo stesso modo nelle modalità di indizione delle gare, così come di seguito disciplinate, si favorisce la massima apertura del mercato alle imprese, alla luce dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità.

Nell'attuazione degli affidamenti disciplinati dal presente Regolamento dovranno essere rispettate tutte le disposizioni emesse dall'ANAC, ivi inclusi gli adempimenti riguardanti la richiesta del codice identificativo gara (Cig) al fine di rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e il pagamento del contributo attraverso il sistema Simog.

In particolare, i Principi generali, con funzione ordinante e nomofilattica ovvero aventi il compito di "garantire l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge", si distinguono in:

Principi precettivi, dotati di immediata valenza operativa	Principi a portata ermeneutica generalizzata
- Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento (art. 5) - Principio di autonomia contrattuale (art. 8) - Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale (art. 9) - Principi di tassatività delle clausole di esclusione e di massima partecipazione (art. 10) - Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore (art. 11)	Ai sensi dell'art. 4, le disposizioni del Codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, ovvero: - Il principio del risultato (art. 1) - Il principio della fiducia (art. 2) - Il principio dell'accesso al mercato (art. 3) Stante la natura fondante dei sopracitati principi, ne consegue che, nel dubbio, la soluzione ermeneutica da privilegiare è quella: 1. Funzionale a realizzare il risultato amministrativo, 2. Che sia coerente con la fiducia nell'amministrazione, nei suoi funzionari e negli operatori economici, 3. Che permetta di favorire il più ampio accesso al mercato degli operatori economici.

PRINCIPIO DEL RISULTATO

L'art. 1 comma 1 enuncia l'interesse pubblico primario del Codice: l'affidamento del contratto e la sua esecuzione, quale risultato che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono perseguire con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo.

PRINCIPIO DELLA FIDUCIA

Al fine di dare attuazione al principio del risultato, l'art. 2 codifica l'innovativo principio della fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

PRINCIPIO DELL'ACCESSO AL MERCATO

Dispone che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità e non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, nonché di proporzionalità. La ratio è quella di garantire l'implementazione e la conservazione di un mercato concorrenziale, in quanto:

- idoneo ad assicurare agli operatori economici pari opportunità di partecipazione;

- quale risultato, ulteriore, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono perseguire attraverso la funzionalizzazione dei principi generali richiamati.

PRINCIPI DI BUONA FEDE E DI TUTELA DELL’AFFIDAMENTO

Sempre nell’ambito dei Principi generali, significativo è l’art. 5, il quale, attraverso l’introduzione innovativa di una norma specifica, sancisce:

- L’obbligo reciproco di correttezza: stazione appaltante e operatore economico, nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica, che hanno una chiara valenza precontrattuale, si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento.
- La tutela dell’affidamento incolpevole: nell’ambito del procedimento di gara sussiste un affidamento dell’operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del potere amministrativo al principio di buona fede.
- Condizioni di risarcibilità del danno da provvedimento favorevole poi annullato: l’affidamento non si considera incolpevole in caso di illegittimità agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti.

PRINCIPIO DI AUTONOMIA CONTRATTUALE

In linea con la costante giurisprudenza, l’articolo 8 del Codice riconosce alla stazione appaltante una generale capacità negoziale, salvo i divieti espressamente previsti dal Codice e da altre disposizioni di legge.

PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELL’EQUILIBRIO CONTRATTUALE

L’articolo 9, provvede a consacrare il principio, di derivazione privatistica, dell’equilibrio contrattuale. Nel dettaglio, il Codice, al fine di tutelare l’equilibrio originario delle prestazioni contrattuali, introduce un generale rimedio manutentivo per l’ipotesi in cui si verifichino, nel corso dell’esecuzione del contratto, sopravvenienze straordinarie e imprevedibili tali da alterare l’equilibrio, attribuendo alla parte svantaggiata il diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

In termini operativi, quanto alle sopravvenienze rilevanti ai fini dell’applicazione della norma, si segnala che queste devono:

- rivestire il carattere della straordinarietà e dell’imprevedibilità;
- non essere riconducibili alla normale alea, alla ordinaria fluttuazione economica o al rischio di mercato;
- essere in grado di incidere sull’equilibrio originario del contratto o sull’utilità o inutilizzabilità della prestazione per la parte creditrice, per avere diritto, rispettivamente, o alla rinegoziazione o alla riduzione proporzionale del corrispettivo.
- I relativi rischi, infine, non devono essere stati volontariamente assunti dalla parte pregiudicata dagli stessi.

In chiave applicativa e attuativa del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, è la specifica disposizione, di cui al comma 4 dell’articolo 9, che prevede a carico delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti il conseguente obbligo di favorire l’inserimento, nei contratti, di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità, nell’avviso di indizione della gara, a garanzia del relativo diritto e, di conseguenza, dell’attivazione dello strumento rimediale, soprattutto laddove la durata del contratto o altre circostanze, quali il contesto economico, lo rendano opportuno.

PRINCIPI DI TASSATIVITÀ DELLE CLAUSOLE DI ESCLUSIONE E DI MASSIMA PARTECIPAZIONE

Quanto al principio di tassatività delle cause di esclusione, l’analisi del nuovo Codice consente di evidenziare:

- il riordino e la codificazione di tutti i motivi di esclusione, in linea con i principi di qualità della coerenza e della regolazione sistematica;
- l’inserimento, accanto al principio di tassatività, del principio di eterointegrazione dei bandi e delle lettere di invito: le cause di esclusione previste dal Codice, oltre ad essere tassative, integrano di diritto i bandi e le lettere di invito;
- la fissazione del divieto di introdurre cause ulteriori di esclusione con fonte regolamentare o con la *lex specialis* del bando di gara, sancendo la nullità delle stesse, che devono considerarsi come non apposte.

Con riferimento alla massima partecipazione, l’introduzione dei requisiti speciali deve avvenire favorendo l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle PMI (micro, piccole e medie imprese), purché ciò sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l’esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica.

PRINCIPIO DI APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI SETTORE

Ferma restando la previsione generale circa l'obbligo di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto del contratto, il comma 3 dell'articolo 11, concede la facoltà per gli operatori economici di indicare, nella propria offerta, un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, purché però questo garantisca ai dipendenti le medesime tutele sotto il profilo normativo ed economico.

In tal caso, tuttavia, si segnala che l'aggiudicatario dovrà anche produrre una dichiarazione di equivalenza delle tutele prima dell'affidamento o dell'aggiudicazione, da verificare con le modalità previste per la verifica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 110 del Codice.

Art. 2 - Oggetto delle linee guida

Le presenti Linee guida sono emanate al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 14, comma 1, del Decreto e mirano ad assicurare tempestività dei processi d'acquisto, con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e delle esigenze specifiche di SRT.

Le presenti linee guida attuano altresì le previsioni di cui agli artt. da 48 a 55 e dall'Allegato II.1 al Codice, nell'ambito dei principi elencati all'art 1 in relazione a:

- a) disciplina di dettaglio delle procedure sottosoglia in relazione all'assetto organizzativo e funzionale della stazione appaltante;
- b) suddivisione in fasce di importo ai fini dell'applicazione del principio di rotazione (art. 49, co. 3, del Codice);
- c) le modalità di conduzione delle indagini di mercato;
- d) le modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici;
- e) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

I riferimenti al **Responsabile unico di progetto** (nel prosieguo, RUP) contenuti nel presente regolamento si intendono estesi anche al Responsabile della fase di affidamento eventualmente nominato ai sensi dell'art. 15, co. 4, del Codice.

Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.

Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 3 – Fasi delle procedure di affidamento

L'art. 17 del nuovo Codice, in continuità con l'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016, prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono adottare un provvedimento (determina/decisione a contrarre) in cui venga esternata la volontà di contrarre, indicando:

- gli elementi essenziali del contratto;
- i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Nel caso di affidamento diretto il provvedimento è direttamente costitutivo dell'affidamento e deve contenere almeno:

- l'oggetto;
- l'importo;
- il contraente;
- le ragioni della scelta del contraente;
- i requisiti di carattere generale, e se necessari, i requisiti inerenti la capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale.

Sono fatte salve le **deroghe** indicate al successivo art. 6 per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000.

Il valore inferiore alla soglia comunitaria dei contratti non esclude la possibilità di avviare comunque procedure di affidamento ordinarie. Tuttavia, in caso di ricorso alle procedure ordinarie, il procedimento dovrà comunque concludersi entro i termini massimi indicati all'Allegato I.3 in relazione al tipo di procedura esperita e al criterio di aggiudicazione adottato come di seguito riportati:

Offerta economicamente più vantaggiosa:

- a) Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara: 4 mesi;

Minor prezzo:

- a) Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: 3 mesi.

I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione della migliore offerta, e non possono essere sospesi.

Il superamento dei termini delle procedure di affidamento costituisce violazione del dovere di buona fede, con le relative conseguenze in tema di responsabilità.

Art. 4 – Determinazione del valore del contratto e divieto di frazionamento

In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dalle presenti linee guida per particolari fattispecie, l'affidamento non può superare l'importo pari alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del Codice.

L'importo di cui al comma precedente non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.

Tenuto conto dei propri fabbisogni, la Stazione Appaltante garantisce adeguati strumenti di pianificazione degli acquisiti e di programmazione delle attività.

Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di sottrarlo all'applicazione delle disposizioni contenute nel Codice contratti o gli altri limiti speciali previsti dalle linee guida.

I costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dalle presenti linee guida.

Non sono considerati artificiosamente frazionati:

- a) l'esecuzione di interventi la cui realizzazione sia imputabile ad anni diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
- b) gli appalti suddivisi in lotti funzionali ovvero in lotti prestazionali al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese.

Il limite di importo di cui al comma 1 è automaticamente adeguato all'importo stabilito con le modalità di cui all'art. 14, comma 3, del Codice.

Art. 5 - Procedure alternative nella determinazione dei prezzi

La fornitura di beni e la prestazione di servizi di cui alle presenti linee guida di norma avviene sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, oppure mediante indagini di mercato o listini ufficiali, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.

L'esecuzione di lavori, di norma, avviene sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.

In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

TITOLO II – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Art. 6 – Procedure di affidamento contratti di lavori, beni e servizi

1. L'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, oggetto delle presenti linee guida e come disciplinato dall'art. 50 del Codice che conferma, in linea di massima, i profili già propri della previgente disciplina dei contratti sottosoglia, può essere effettuato con le seguenti modalità:

Servizi e forniture (compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione)	
Importo in euro	tipo procedura
Inferiore a 140.000,00 euro	Affidamento diretto - anche senza consultazione di più operatori economici
Da 140.000,00 euro a importi inferiori alle soglie Comunitarie: - 221.000,00 euro; - 750.000,00 euro per gli appalti di servizi Sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.	Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori Economici , ove esistenti.
Lavori	
Importo in euro	tipo procedura
Inferiore a 150.000,00 euro	Affidamento diretto - anche senza consultazione di più operatori economici
Da 150.000,00 euro a importi inferiori a 1.000.000,00 di euro	Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici
Da 1.000.000,00 di euro a importi inferiori alla soglia comunitaria (5.538.000,00 euro)	Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici

La procedura viene svolta mediante:

- la piattaforma dell'Albo fornitori di SRT
- a mezzo mercato elettronico di cui all'art. 48, comma 3, del Codice;
- a mezzo adesione alle convenzioni stipulate mediante i sistemi pubblici collettivi di acquisizione;

Con riferimento alle procedure negoziate, ai sensi dell'Allegato II.1 al Codice, la procedura prende avvio con la determina a contrarre, ovvero con atto equivalente, che contiene:

- l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto
- l'importo massimo stimato
- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
- i criteri per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi;
- i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte.

Inoltre, in attuazione alle deleghe attribuite al Direttore generale, come descritte al successivo art. 16 delle presenti Linee Guida, gli affidamenti di valore inferiore ad € 40.000,00, considerata la non applicabilità del 267/2000, verranno disposte direttamente tramite contratto o atto equivalente senza l'adozione di una specifica determinazione a contrattare.

Le spese adottate in attuazione alle deroghe sopra descritte saranno comunque rendicontate al Consiglio d'Amministrazione in occasione della prima seduta utile.

Gli **elenchi e le indagini di mercato** sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1. al Codice e negli artt. 6 e 7 del presente regolamento. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate nella decisione a contrarre.

2.5. Le procedure negoziate senza bando devono essere concluse, ai sensi dell'Allegato I.3 del Codice entro i seguenti **termini**:

a) nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita: **quattro mesi** dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta;

b) nel caso di adozione del criterio del minor prezzo: **tre mesi** dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta.

I termini non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo. Ove la stazione appaltante o l'ente concedente debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di un mese. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal responsabile di procedimento, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per un ulteriore mese.

Il RUP assicura i **principi di massima semplificazione e tempestività** delle procedure sottosoglia, limitando gli oneri documentali a carico degli operatori economici nella misura strettamente necessaria, garantendo al contempo la massima applicazione del soccorso istruttorio e procedimentale al fine di evitare esclusioni dalla procedura per ragioni meramente formali.

La **pendenza di un contenzioso non può giustificare la sospensione** della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante, da esercitarsi da parte del dirigente competente.

Art. 7 - Affidamento diretto

L'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. d), dell'Allegato I.1. al Codice, consiste *“nell'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dal Codice”*.

Nell'affidamento diretto, a norma dell'art. 50, co. 1, lett. a) e b), del Codice, devono essere scelti soggetti in possesso di documentate **esperienze pregresse idonee** all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

Al fine della **verifica del possesso di esperienze pregresse** idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il RUP, in relazione all'oggetto del contratto:

- a) per forniture e servizi standardizzati offerti da operatori economici di notoria fama nazionale o internazionale e di comprovata affidabilità, può ritenere implicito tale requisito ovvero acquisire informazioni nel profilo aziendale dell'operatore economico presente sul proprio sito internet;
- b) per servizi e prestazioni intellettuali, può richiedere all'operatore economico da consultare un *curriculum* a corredo del preventivo;
- c) per servizi e forniture che richiedono un'adeguata capacità tecnico-professionale, può richiedere il possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del Codice;
- d) per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, richiede la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 al Codice, ovvero il possesso di adeguata attestazione SOA.

Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite **decisione a contrarre semplificata** ai sensi dell'art. 17, co. 2, del Codice, la quale individua:

- a) l'interesse pubblico che si intende perseguire;
- b) l'assenza di interesse transfrontaliero certo del contratto oggetto di affidamento;
- c) l'oggetto (anche mediante approvazione dello schema di contratto e del capitolato d'oneri);
- d) l'importo a base di affidamento e le eventuali opzioni o rinnovi;
- e) il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta (come indicato nel successivo punto 3.5);

- f) il possesso dei requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- g) l'assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 16 del Codice, previa acquisizione agli atti del procedimento della dichiarazione del RUP e degli eventuali Responsabile di fase.

Nel caso di **affidamento diretto senza previa consultazione** di operatori economici, la decisione di contrarre individua le ragioni della scelta del contraente, dando conto:

- a) della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare;
- b) di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario;
- c) della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione: a tal fine, la stazione appaltante può ricorrere, ove i dati siano attendibili e aggiornati, alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, o all'analisi dei prezzi praticati ad altre Amministrazioni;
- d) del rispetto del principio di rotazione (come disciplinato all'art. 5 del presente regolamento).

Per **affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro**, la motivazione della scelta del contraente può essere espressa in forma sintetica, richiamando il presente regolamento nella decisione a contrarre di cui al punto 3.4.

L'**affidamento diretto previa consultazione** di operatori economici non implica l'esperimento di una gara in senso stretto né l'applicazione di criteri di aggiudicazione in senso tecnico e l'individuazione del miglior contraente rimane discrezionale, pur dovendosi rispettare i principi generali e l'obbligo di motivazione sulle ragioni della scelta.

Il RUP individua gli operatori economici da consultare tramite gli elenchi aperti di cui all'art. 6 del presente regolamento, ove costituiti, ovvero anche mediante **indagini di mercato**, con le modalità di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Nel caso di consultazione di più operatori economici e valutazione informale dei preventivi/offerte sulla base del **miglior rapporto qualità-prezzo**:

- a) il RUP è tenuto ad individuare nella lettera di invito/interpello, almeno per ordine di importanza, gli elementi qualitativi ed economici che saranno oggetto di valutazione, fatta salva l'eventuale facoltà di prevedere anche i pesi ponderali e i criteri motivazionali tipici del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- b) il RUP, nella scelta del contraente, può valorizzare, avuto riguardo all'oggetto del contratto e in particolare per le prestazioni intellettuali, anche l'esperienza pregressa in prestazioni identiche o analoghe;
- c) non sussiste l'obbligo di nominare la commissione giudicatrice di cui all'art. 51 del Codice, laddove il RUP sia in possesso delle competenze tecniche minime per formulare un giudizio adeguato.
- d) il RUP è tenuto a motivare la scelta dell'affidatario illustrando compiutamente l'iter logico seguito per individuare il miglior preventivo/offerta.

Nel caso di consultazione di più operatori economici e valutazione informale dei preventivi/offerte sulla base del **minor prezzo**:

- a) anche in presenza di almeno cinque preventivi/offerte, ai sensi dell'art. 54, co. 2, Il periodo, non si procede all'esclusione automatica delle offerte anomale.
- b) non sussiste l'obbligo di nominare un seggio di gara e il RUP procede alla valutazione dei preventivi/offerte appena acquisiti.

In presenza di preventivi/offerta ritenuti dal RUP, eccessivamente bassi o anomali rispetto alla qualità della prestazione offerta, questo può sempre richiedere **spiegazioni**, garantendo la massima semplificazione e rapidità del contraddittorio. In ogni caso non è possibile affidare il contratto laddove, per i servizi ad alta intensità di manodopera e per i lavori, il preventivo/offerta non consenta di garantire i trattamenti minimi inderogabili previsti dai contratti collettivi applicati dall'operatore economico e coerenti.

Il RUP può sempre **negoziare** i preventivi/offerte inizialmente acquisiti nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza. La facoltà di rinegoziazione deve essere di regola prevista nella lettera di

invito. Laddove nel corso della negoziazione con uno o più operatori economici, il RUP si avvede dell'esigenza di modificare sostanzialmente l'oggetto del contratto e il contenuto delle prestazioni, richiede di regola un nuovo preventivo/offerta a tutti i soggetti inizialmente interpellati sul nuovo oggetto del contratto.

Negli affidamenti diretti, ai sensi dell'art. 53, co. 1, del Codice, non viene mai richiesta la **garanzia provvisoria** a corredo dei preventivi/offerte. Il RUP può non richiedere la **garanzia definitiva**, motivando nella decisione a contrarre o di affidamento, avuto riguardo, tra l'altro:

- a) alla notoria affidabilità del contraente;
- b) all'assenza di rischi significativi di patologie nell'esecuzione del contratto;
- c) all'esecuzione istantanea del contratto (es. *forniture di beni o prestazioni di breve durata*);
- d) per i contratti di F/S di importo inferiore a 40.000 euro ed € 150.000 per i lavori.

Quando richiesta, la **garanzia definitiva**, ai sensi dell'art. 53, co. 4, del Codice, è pari al 5% dell'importo contrattuale.

Negli affidamenti diretti, la **verifica sul possesso dei requisiti** viene operata con le seguenti modalità:

- a) per **contratti di importo inferiore a 40.000 euro**, gli operatori economici attestano, ai sensi dell'art. 52 del Codice, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, previo sorteggio di un campione rappresentativo (pari almeno al 10% degli affidamenti) o individuato con modalità predeterminate ogni anno dal Consiglio di amministrazione. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8 del presente regolamento.
- b) per **contratti di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiori a 150.000 euro per lavori e a 140.000 euro per servizi e forniture**, il RUP (o il Responsabile della fase di affidamento) procedono alle verifiche attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere **all'esecuzione anticipata del contratto**; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

Non trovano applicazione, ai sensi dell'art. 55 del Codice, i **termini dilatori** per la stipula del contratto.

Art. 7 - Procedura negoziata senza bando

La **procedura negoziata senza bando**, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. d), dell'Allegato I.1. al Codice, consiste in quella procedura di affidamento in cui la stazione appaltante consulta gli operatori economici da essa scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni del contratto.

Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 del Codice sono individuati sulla base di **indagini di mercato** o tramite **elenchi di operatori economici**, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del Codice e dell'art. 11 delle presenti Linee Guida.

Il RUP può motivare nella decisione di contrarre l'adozione di una procedura negoziata senza bando **di tipo "aperto"**, la quale si configura quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. La procedura negoziata di tipo aperto avviene mediante:

- a) la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, di regola per almeno quindici giorni,
- b) l'invito rivolto a tutti i candidati che abbiano manifestato l'interesse nei termini stabiliti nell'avviso e abbiano almeno autodichiarato il possesso dei requisiti richiesti.

In tal caso, ai sensi dell'art. 49, co. 5, del Codice **non trova applicazione il principio di rotazione** e il contraente uscente e i candidati già invitati nella precedente procedura potranno partecipare e presentare l'offerta.

La procedura negoziata senza bando prende avvio con la **decisione a contrarre** (ovvero con atto equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante) che contiene:

- a) l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- b) le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto;
- c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- d) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta; in caso di autovincolo a procedure ordinarie va motivata tale scelta;
- e) i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi;
- f) i criteri per la selezione degli operatori economici;
- g) i criteri di selezione delle offerte;
- h) le principali condizioni contrattuali;
- i) la motivazione in ordine all'eventuale deroga al principio di rotazione;
- j) la motivazione in ordine alla richiesta della garanzia provvisoria e dell'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva.

Nella procedura negoziata senza bando e nelle procedure ordinarie sottosoglia, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione sulla base del **criterio** dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure, fatti salvi i contratti ad alta intensità di manodopera, del prezzo più basso.

Nel caso di aggiudicazione con **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**,

- a) trova applicazione l'art. 108 del Codice;
- b) il RUP propone al CDA la nomina della **commissione giudicatrice** di cui all'art. 93 del Codice;
- c) ai sensi dell'art. 51 del Codice alla commissione giudicatrice **può partecipare il RUP**.

Nel caso di aggiudicazione, con il **criterio del prezzo più basso**, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie europee si prevede negli atti di gara l'**esclusione automatica delle offerte che risultano anomale**, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Negli atti di gara il RUP indica, tenuto conto delle caratteristiche del contratto, il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2. In presenza di un numero inferiore di offerte ammesse il RUP può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La facoltà di **negoiazione** delle offerte deve essere prevista nella lettera di invito. Laddove nel corso della negoziazione con uno o più operatori economici, il RUP si avvede dell'esigenza di modificare sostanzialmente l'oggetto del contratto o il contenuto delle prestazioni, richiede di regola una nuova offerta a tutti gli operatori economici inizialmente interpellati sul nuovo oggetto del contratto. È possibile prevedere nella lettera di invito che la rinegoiazione sarà avviata soltanto con il migliore offerente, come risultante dalla prima fase del confronto concorrenziale.

Nelle procedure negoziate senza bando e nelle procedure ordinarie sottosoglia, la stazione appaltante non richiede le **garanzie provvisorie** di cui all'art. 106 salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.

In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la **garanzia definitiva** per l'esecuzione dei contratti oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

Il RUP, ai fini della motivazione circa l'esonero della prestazione della garanzia definitiva, può valutare tra l'altro:

- a) la notoria affidabilità del contraente;
- b) l'assenza di rischi significativi di patologie nell'esecuzione del contratto;
- c) l'esecuzione istantanea del contratto (*es. forniture di beni o prestazioni di breve durata*);

Il RUP, conclusa la procedura negoziata, procede alla pubblicazione dell'**avviso sui risultati della procedura**, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante; l'avviso riporta l'oggetto, l'importo, l'aggiudicatario e l'indicazione dei soggetti invitati.

Art. 7 - Indagini di mercato (Manifestazioni di interesse)

L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento nonché le soluzioni tecniche disponibili al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze di SRT.

Le attività attuate in fase di indagine di mercato non ingenerano negli operatori economici alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

Le indagini di mercato sono svolte secondo principi di adeguatezza e di proporzionalità, anche tramite la consultazione di cataloghi elettronici.

Le **consultazioni preliminari di mercato** sono invece preordinate ad acquisire, da parte di operatori economici, esperti o altri soggetti idonei, di informazioni, consulenze, relazioni e ogni altra documentazione idonea, anche di natura tecnica, per predisporre gli atti di gara, ivi compresa la scelta delle procedure di gara, e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei relativi requisiti richiesti. La documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di affidamento, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

SRT assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, attraverso la pubblicazione, per un periodo minimo di 15 giorni o, per ragioni di urgenza, per un periodo minimo di 5 giorni, sul proprio sito istituzionale - piattaforma telematica di negoziazione e sulla Banca dati nazionale dei Contratti Pubblici, di un avviso che contiene:

- il valore dell'affidamento;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionale e/o speciali, se richiesti;
- i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura; in tal caso il criterio per la scelta;
- i criteri di selezione degli operatori economici;
- le modalità per comunicare con l'Amministrazione.

Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i **criteri utilizzati per la scelta degli operatori**. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Il RUP può individuare, tra gli altri, i seguenti criteri:

- complessiva esperienza maturata dall'operatore economico nella corretta esecuzione di contratti identici o analoghi per contenuto e importo nell'ultimo triennio;
- maggiore *rating* reputazionale, una volta reso operativo dall'ANAC ai sensi dell'art. 109 del Codice;
- complessiva idoneità alla corretta esecuzione del contratto oggetto di affidamento desumibile da caratteristiche delle prestazioni standardizzate offerte desumibili da cataloghi elettronici;
- assenza di annotazioni sul Casellario informatico presso l'ANAC.

Si evidenzia il divieto di utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate. Rientrano in tale ipotesi, tra le altre, la partecipazione media verificata in precedenti procedure aventi ad oggetto contratti identici o analoghi per caratteristiche e importo, superiore a 20 operatori economici.

I nominativi degli operatori consultati devono essere pubblicati sul sito istituzionale.

Art. 8 – Albo fornitori e Sistemi di qualificazione

SRT, attraverso la Piattaforma di gestione Albo Fornitori e Gare Telematiche raggiungibile dal link <https://srtspa.acquistitelematici.it> ha istituito un proprio Albo fornitori per lavori, servizi e forniture articolato per categorie merceologiche.

L'iscrizione all'Albo ha validità a decorrere dalla data della comunicazione relativa alla positiva conclusione del processo di qualifica; la comunicazione avverrà tramite portale. Attraverso la piattaforma digitale prima della scadenza il Fornitore riceverà una comunicazione all'indirizzo registrato

sul Portale con la quale sarà invitato a rinnovare l'idoneità modificando o confermando i dati già registrati.

I fornitori rimangono iscritti nell'Albo fino a quando non intervenga provvedimento di cancellazione motivato di SRT notificato all'interessato o a fronte di esplicita richiesta in tal senso da parte dell'iscritto. Costituiscono causa di cancellazione circostanze quali:

- a) cessazione dell'attività;
- b) omessa e falsa dichiarazione;
- c) perdita dei requisiti dichiarati e posseduti;
- d) gravi irregolarità o negligenze accertate.

Gli operatori dovranno rendere l'autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94-98 del D.lgs. 36/2023 e caricare la documentazione attestante i requisiti tecnico economici posseduti.

L'iscrizione all'Albo per il conseguimento della qualificazione nella categoria merceologica richiesta presuppone la sottoscrizione con firma digitale delle dichiarazioni rese. I fornitori sono comunque tenuti a tenere aggiornati i dati contenuti nelle dichiarazioni e le informazioni caricate nel portale digitale.

Gli operatori economici, benché iscritti all'Albo fornitori, dovranno dichiarare in fase di gara la perdurante sussistenza dei requisiti di ordine generale con le modalità prescritte dal disciplinare, nonché il possesso dei requisiti speciali richiesti in gara per l'affidamento.

Sulla correttezza nell'esecuzione dell'affidamento, rilevano altresì le seguenti voci inerenti alla puntualità nell'esecuzione del contratto, al rispetto delle norme e delle specifiche contrattuali, alle contestazioni e contenzioso.

È facoltà di SRT istituire i propri Sistemi di qualificazione ai sensi dell'Art.168 del Codice, aventi ad oggetto l'affidamento dei contratti di cui alle presenti linee guida.

L'avviso sull'esistenza del Sistema di qualificazione sarà reso noto secondo le modalità di cui all'Art. 162 del Codice.

Art. 9 - Atti della procedura telematica

Le procedure di affidamento saranno espletate, di norma, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione.

Gli operatori economici interessati alle procedure espletate per via elettronica dovranno accreditarsi presso il portale partner di SRT e saranno tenuti ad aggiornare tempestivamente ogni variazione relativa ai dati dichiarati al momento dell'iscrizione e/o la perdita dei requisiti.

Si procederà all'espletamento della procedura di affidamento tra le imprese iscritte all'Albo fornitori che saranno individuate nel rispetto del criterio della rotazione e del successivo art. 10.

La partecipazione alle procedure on-line non prevede a carico dei concorrenti alcun onere di partecipazione ad eccezione del pagamento del contributo ANAC, laddove previsto.

La procedura di gara espletata per via elettronica prevede una prima fase di verifica, da parte del seggio di gara, della documentazione richiesta negli atti di indizione della gara a corredo dell'offerta; le offerte presentate dagli operatori economici che non abbiano presentato una corretta e completa documentazione a corredo saranno escluse e pertanto non saranno visualizzate nella graduatoria finale, fatto salvo il ricorso al soccorso istruttorio laddove ammesso ai sensi del Codice.

L'espletamento delle operazioni di gara è demandato ad apposito Seggio di gara.

Nel corso della seduta, il seggio di gara applica le modalità di aggiudicazione indicate nell'atto di indizione della procedura, prende atto dei risultati di gara e rimette gli atti all'organo competente che dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

Art. 10 – Procedure di scelta del contraente

In attuazione alla facoltà, prevista nel nuovo Codice, di scegliere il criterio di aggiudicazione tra l'offerta economicamente più vantaggiosa e il prezzo più basso, ad eccezione dei casi in cui il primo criterio è obbligatorio, ai sensi dell'art. 108, comma 2;

La scelta del contraente avverrà in uno dei seguenti modi:

a) in caso di procedura negoziata

- in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna significativa variazione qualitativa;
- in base al miglior rapporto qualità/prezzo individuato sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti, anche in forma sintetica, dall'organo preposto dalla Stazione appaltante;

b) in caso di affidamento diretto

- in base al miglior rapporto qualità/prezzo mediante comparazione di offerte tecnico-economiche specificando, tuttavia, che trattandosi di semplice consultazione ai fini del successivo affidamento diretto, la scelta dell'offerente verrà effettuata in seguito a valutazione congiunta della offerta economica e della relazione tecnica specifica, senza preventiva indicazione delle modalità di attribuzione del punteggio né ponderazione dello stesso;

L'esame e la scelta delle offerte saranno effettuati dall'organo preposto dalla stazione appaltante.

L'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta sarà di norma specificato nell'atto adottato che, ad eccezione dell'affidamento diretto infra 40.000,00 per il quale verrà stipulato il relativo contratto senza preventiva adozione di determinazione a contrarre, sarà corredato della motivazione che ha determinato la scelta.

Se la stazione appaltante non pone limitazioni al numero di operatori invitati si riserva la facoltà di invitare anche l'operatore uscente senza ulteriore motivazione della scelta.

Art 11 - Principio di rotazione

Il nuovo Codice, al comma 2 dell'art. 49, precisa che il divieto posto alla base del principio in esame opera solo con riferimento al precedente aggiudicatario, e non a carico di coloro che, sebbene invitati alla procedura negoziata, non abbiano poi conseguito l'aggiudicazione.

Il principio di rotazione, fatti salvi i casi di deroga e non applicazione del medesimo principio, comporta il divieto di affidamento o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui **due consecutivi affidamenti** abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

Il principio di rotazione **non si applica** nel caso di procedure negoziate di tipo aperto (quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata), e nelle procedure ordinarie su bando o avviso.

Ai sensi dell'art. 49, co. 3, del Codice, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, vengono stabilite le seguenti fasce in base al valore economico. Il principio di rotazione si applica nel caso in cui due consecutivi affidamenti rientrino nella stessa fascia di importo.

	FORNITURE DI BENI E SERVIZI
A	Sino a 5.000,00 €
B	da € 5.000 a € 39.999
C	da 40.000 euro fino a 139.999 euro
D	da 140.000 euro fino a 220.999 euro

	LAVORI
A	Sino a 39.999,00 €
B	da € 40.000 a € 149.999
C	da 150.000 euro fino a 309.600 (classifica I incrementata di un quinto ex art. 61, co. 2, del DPR n. 207/2010)
D	da 309.601 euro fino a 619.200 euro (classifica II incrementata di un quinto ai sensi del DPR citato)
F	> € 100.000 e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto (attualmente pari a € 150.000)
G	da 619.201 euro fino a 999.999 euro;
H	da 1 milione di euro fino a 3.098.400 euro (classifica III incrementata di un quinto ai sensi del DPR citato);
I	da 3.098.401 euro a 5.537.999 euro

In continuità con le Linee Guida n. 4 dell'ANAC:

- 1) il principio di rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici, da invitare alla successiva procedura, ovvero quando sia esperita una procedura negoziata aperta a tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti. In tali ipotesi, difatti, posta la decisione della stazione appaltante di non introdurre alcun

sbarramento al numero di operatori da invitare alla procedura negoziata, verrebbe meno la stessa ratio fondante il principio in esame;

Il principio di rotazione può essere **derogato**, e pertanto il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto

- per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro ai sensi del comma 6 dell'art. 49;
- per i contratti di importo pari o superiori a 5.000 euro, in casi debitamente motivati, con riferimento sia alla struttura del mercato sia alla effettiva assenza di alternative, o in tutti i casi di "privativa industriale", o "esclusiva industriale" connessi a specifici marchi e/o brevetti che limitano la sfera dei potenziali offerenti, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto da parte del precedente affidatario;

Costituiscono legittime cause di deroga al principio di rotazione le fattispecie normative nelle quali il Codice consente un'eccezione al principio di concorrenza e ammette forme di affidamento diretto; tra queste si individuano, tra le altre:

- unicità dell'operatore economico di cui all'art. 76, co. 2, lett. b), del Codice;
- prestazioni supplementari di cui all'art. 120, co. 1, lett. b), del Codice;
- forniture complementari di cui all'art. 76, co. 4, lett. b), del Codice;

urgenza estrema o somma urgenza, che non consente alcun indugio nell'esperimento di procedure concorrenziali ai sensi dell'art. 76, co. 7, del Codice.

Art. 11 - Contraente uscente

La riscontrata assenza di alternative nella scelta dell'operatore economico si considera situazione di carattere eccezionale; in tale caso, fermo l'obbligo di adeguata motivazione, l'affidamento al contraente uscente si considera sempre giustificato.

In caso di attività oggetto di specifica qualifica, è possibile pertanto estendere l'invito anche all'appaltatore uscente che ha prestato la medesima attività oggetto di affidamento qualora la stessa sia stata eseguita in modo puntuale e soddisfacente.

Nei casi di complessità dell'appalto e necessità di possesso di specifica qualifica da parte dell'operatore, è possibile invitare alla selezione i concorrenti facenti parte dell'Albo degli operatori economici qualificati che abbiano già prestato in precedenza in favore della società un'attività analoga o simile a quelle oggetto dell'affidamento, che sia stata puntualmente eseguita.

Nel caso in cui il numero di operatori economici iscritti nell'Albo sia insufficiente tenuto conto del numero di iscritti, la Stazione Appaltante avvierà la ricerca di nuovi potenziali imprese attuando allo scopo indagini di mercato, consultando elenchi ufficiali o verifiche dirette. Gli operatori così individuati dovranno qualificarsi iscrivendosi all'Albo.

In caso di eccezionale affidamento all'operatore economico uscente, la stazione appaltante motiva la scelta avuto riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti, anche tenendo conto della qualità della prestazione, dell'oggetto e delle caratteristiche del mercato di riferimento.

Art. 12 - Requisiti di partecipazione, soccorso istruttorio e avvalimento

Gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di affidamento indette da SRT in applicazione delle presenti linee guida, dovranno possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli articoli 94, 95 del Codice.

Ulteriore criterio per la individuazione dei soggetti da invitare adottato da SRT è il metodo di "rating" attraverso la piattaforma informatica al fine di poter effettuare scelte consapevoli inerenti all'acquisto di materiali e servizi tenendo conto dei risultati ottenuti da ogni singolo fornitore in relazione ad aspetti che l'azienda stessa ha selezionato ed identificato come prioritari. L'Albo dei fornitori contiene tutti quelli approvati ed abilitati a fornire SRT e ai quali è possibile emettere ordine d'acquisto. Tutti i fornitori presenti nell'Albo sono suddivisi in classi. Il predetto sistema è fondato su requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimano la capacità strutturale e l'affidabilità dell'impresa. Questo tipo di valutazione viene effettuata assegnando uno specifico punteggio da 1 a 10 ad ogni prestazione corrisposta all'interno di un evento. Ad ogni singola prestazione verrà assegnato un punteggio e al termine del periodo temporale

predefinito, SRT calcolerà il punteggio ottenuto dal fornitore attraverso la sommatoria di tutti i punteggi assegnati diviso il punteggio massimo ottenibile. Tale “rating” non potrà essere oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione di punteggi connessi al criterio del miglior rapporto qualità/prezzo.

Avvalimento

Per tutte gli affidamenti di valore superiore alla soglia l'art. 104, in particolare, prescrive, pena la nullità, la forma scritta per il contratto di avvalimento, che è qualificato come normalmente oneroso, salvo casi di gratuità per un interesse proprio dell'impresa ausiliaria.

La novità rilevante consiste nella figura dell'avvalimento premiale, in cui il prestito delle risorse è volto ad ottenere, non il prestito dei requisiti di capacità mancanti, bensì un punteggio dell'offerta tecnica più elevato. In particolare, ai sensi del comma 4 dell'art. 104, l'operatore economico deve specificare in gara se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione e/o per migliorare la propria offerta. Si apre, dunque, la possibilità di ricorrere all'avvalimento anche al solo fine di acquisire un punteggio tecnico premiale grazie alle risorse “prestate” dall'ausiliaria.

L'impossibilità della partecipazione alla medesima gara dell'impresa ausiliaria e di quella ausiliata è confinata all'ipotesi di avvalimento premiale e non più a quella dell'avvalimento dei requisiti di partecipazione.

Soccorso istruttorio

Con riferimento a tale istituto, al fine di valorizzare il principio della leale collaborazione delle parti, quale principio ispirato alla fiducia nell'azione legittima e trasparente, il nuovo Codice persegue una logica semplificatoria, volta a:

- scoraggiare eventuali difficoltà applicative;
- evitare, nello svolgimento della procedura di gara, eccessivi formalismi potenzialmente idonei a pregiudicare la qualità dell'offerta e, dunque, il pieno raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla stazione appaltante, sempre nel rispetto del principio della “*par condicio*”.

Si conferma l'attivazione del soccorso istruttorio per sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità di quanto prodotto in sede di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Tuttavia, recependo le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza euro-unitaria, al comma 3 dell'art. 101, è prevista la possibilità di richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica ed economica e su ogni loro allegato, a condizione che gli stessi non comportino modifiche alle offerte.

Art. 13 - Misure di semplificazione nei contratti sottosoglia

Si riporta di seguito il rinnovato quadro normativo, per quanto concerne le semplificazioni relative ai contratti di importo inferiore alle soglie europee delineate dal Codice:

1. controllo sul possesso dei requisiti:

nelle sole procedure di affidamento diretto di importo inferiore a 40.000,00 euro gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti attraverso un'autodichiarazione;

NB: la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni rese dagli operatori anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità da predeterminare ogni anno e comunque pari al 5% degli affidamenti operati per importi inferiori a 40.000,00 euro.

Laddove, a seguito della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede:

- alla risoluzione del contratto;
- all'escussione della eventuale garanzia definitiva se costituita;
- alla comunicazione all'ANAC;
- alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da 1 a 12 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento di risoluzione del contratto, nel quale sarà definito il periodo di sospensione stesso.

2. garanzie a corredo dell'offerta e garanzia definitiva:

di norma, nelle procedure sottosoglia, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie, salvo che, in considerazione della tipologia e della specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, e che saranno indicate nella determina a contrarre o nell'avviso di indizione della procedura. Laddove la garanzia provvisoria sia richiesta, il

relativo ammontare non può superare l'1% dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

Di norma, per i contratti sottosoglia, la garanzia definitiva è richiesta nella misura del 5% dell'importo contrattuale. In casi debitamente motivati, è possibile non richiederla.

3. esclusione automatica delle offerte anomale, nei contratti di appalto di lavori o di servizi (con l'esclusione delle forniture) di importo inferiore alle soglie europee applicabile solamente in presenza delle seguenti condizioni:

- l'aggiudicazione deve avvenire con il criterio del prezzo più basso;
- non deve trattarsi di affidamento diretto;
- i contratti non devono presentare un interesse transfrontaliero certo;
- le offerte ammesse devono essere in numero pari o superiore a cinque;
- gli atti di gara, infine, in via innovativa, devono contenere la previsione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, indicando anche il metodo di individuazione della soglia di anomalia che sarà utilizzato, scelto fra uno dei tre metodi di calcolo descritti nell'Allegato II.2.

In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

4. Termini dilatori

nell'intento di ridurre i tempi di definizione degli affidamenti e, dunque, accelerare il passaggio dalla gara all'esecuzione del contratto, l'art. 55:

- prevede il termine di 30 giorni, decorrenti dall'aggiudicazione, per la stipula del contratto;
- esclude, in tutti gli affidamenti di contratti sottosoglia, l'applicazione dei termini dilatori previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 18 (c.d. "stand still", sostanziale e processuale), rendendo, dunque, possibile stipulare il contratto immediatamente dopo l'aggiudicazione.

Art. 14 – Lavori, servizi e forniture in somma urgenza

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il RUP o il tecnico che per primo si reca sul luogo dispongono, contemporaneamente alla redazione del verbale in cui sono indicati i motivi dell'urgenza, l'immediata esecuzione dei lavori.

L'esecuzione degli interventi di somma urgenza può essere affidata in forma diretta nei limiti di 500.000,00 € ad uno o più operatori economici individuati anche servendosi dell'albo telematico di operatori economici.

Per tutte le circostanze di esecuzione di Lavori, servizi e forniture riconducibili alla "somma urgenza" si rinvia alla disciplina descritta all'art. 140 del Codice.

Art. 15 – Forma del contratto

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, mediante scrittura privata, registrabile in caso d'uso, sottoscritta dalle parti in modalità elettronica entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non sono applicati agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e, quindi, neppure agli affidamenti diretti.

La stipula del contratto, con assolvimento dell'imposta di bollo ove previsto, avviene a seguito di deliberazione CDA di affidamento della prestazione.

Il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve *una tantum* al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso è definita come segue:

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000,00	Esente
=> 40.000 < 150.000	40,00

Per gli affidamenti diretti, i contratti sono stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

Per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, i contratti sono stipulati mediante trasmissione, tramite posta elettronica certificata, del relativo ordine fornitore che dovrà essere sottoscritto dalle parti.

Il contratto o l'ordinativo dovrà contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine dei lavori, della prestazione o fornitura, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di fatturazione

elettronica, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. nonché la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e altri adempimenti in materia di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008.

Il contratto deve in ogni caso contenere espresse e specifiche clausole, che prevedano, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e autocertificati dall'operatore, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

TITOLO III – COMPETENZE

Art. 16 – Consiglio d'Amministrazione

Fatte salve le attività di programmazione di esclusiva competenza dell'Assemblea societaria sono di competenza del **Consiglio d'Amministrazione**

- l'approvazione delle fasi progettuali o del contenuto del contratto stesso
- l'approvazione delle varianti ai progetti
- l'approvazione del Conto finale e relativo CRE per tutti i progetti di lavori
- La deliberazione a contrattare contenente la determinazione delle modalità essenziali,
- la scelta della forma di contrattazione
- la nomina del seggio di gara e della commissione giudicatrice,
- l'aggiudicazione definitiva

Sono fatti salvi i casi fino a 40.000 euro, per i quali viene delegato il Direttore Generale, senza limiti di importo se in tema di sicurezza ed igiene del lavoro e in casi di somma urgenza.

In tal caso, al Consiglio d'Amministrazione verranno rendicontate le relative voci di spesa.

Art. 17 - Direttore Generale, Responsabile del progetto, Responsabili di fase, Responsabile dell'esecuzione e Direttore operativo dell'esecuzione

1. La società opera a mezzo del Direttore Generale, nel rispetto delle prescrizioni contenute nello Statuto e delle deleghe attribuite dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore Generale:
 - garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi della società ai sensi delle presenti linee guida e dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
 - vigila sull'osservanza delle procedure contrattuali, la stipulazione dei contratti ed ogni conseguente incombenza amministrativa. In caso di incompatibilità del Direttore Generale, la stipula del contratto è di competenza del Legale Rappresentante;

Per tali scopi si avvale del Responsabile del Progetto, fermo restando che ogni compito e responsabilità descritte all'art. 15 e Allegato I.2. del Codice, resta a carico di quest'ultimo.

Responsabile di fase (artt. 15, 51, 93 comma 3, Allegati I.2 e II.14)

Nell'ottica della semplificazione e della tempestività, i Responsabili di fase possono essere nominati solo per interventi di importo superiore alle soglie dell'affidamento diretto.

RUP - Responsabile unico del progetto

trattasi del soggetto responsabile, non di un singolo procedimento, bensì di una serie di fasi preordinate alla realizzazione di un progetto/intervento pubblico unitario, rispetto al quale egli conserva la centralità e la trasversalità del ruolo, le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.

In linea con tale previsione, al fine di evitare un'eccessiva concentrazione in capo al RUP di compiti e responsabilità direttamente operative, il Codice, al comma 4 dell'art. 15, prevede la possibilità di nominare un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile per la fase di affidamento.

Si introduce, dunque, un principio di "responsabilità per fasi": in caso di nomina dei responsabili di fase a sostegno dell'attività del RUP, rimangono in capo a quest'ultimo gli obblighi – e le connesse responsabilità – di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti in capo ai responsabili di fase i compiti e le responsabilità delle singole fasi per cui sono stati nominati.

Con riguardo alle Funzioni e ai compiti del RUP, nel rispetto del principio del risultato, l'individuazione delle competenze demandata all'Allegato I.2 al Codice non è un'elencazione tassativa, bensì effettuata con il metodo delle elencazioni esemplificative: il RUP, pertanto, al fine di realizzare compiutamente l'intervento pubblico nel rispetto dei termini previsti e degli obiettivi connessi al suo incarico, è chiamato a svolgere tutti i compiti, a tale realizzazione funzionali, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

In particolare, in linea con la disciplina del nuovo Codice, l'Allegato I.2 al Codice chiarisce:

- i compiti del RUP in considerazione della necessità di conseguire la realizzazione dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi e dei costi programmati, nonché della qualità richiesta, della sicurezza e della salute dei lavoratori;

- i requisiti, di seguito elencati, di professionalità e competenza richiesti all'unità di personale, ai fini della nomina del responsabile unico di progetto, in relazione alla complessità e alla natura dei contratti da affidare;
- una esemplificazione dei delicati compiti di coordinamento e di impulso svolti da una persona fisica dotata di adeguati titoli di studio e competenze professionali;
- i poteri decisionali del RUP nelle diverse fasi della realizzazione dell'intervento pubblico;
- i rapporti tra i poteri del RUP e quelli della commissione giudicatrice;
- i poteri del RUP nel procedimento di valutazione di anomalia delle offerte;
- la competenza del RUP all'adozione dei provvedimenti di esclusione;
- le ipotesi di incompatibilità tra le funzioni del RUP e le ulteriori funzioni tecniche.
- In ordine a quest'ultimo profilo, in particolare, il RUP svolge, nei contratti di servizi e forniture, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni del DEC.

Il DEC – Direttore dell'Esecuzione del Contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:

- a) prestazioni di importo superiore alle soglie comunitarie, ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. a), dell'Allegato I.2;
- b) servizi di particolare importanza, ai sensi dell'art. 31, comma 1, dell'Allegato II.14.

Secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 2, dello stesso Allegato, si considerano servizi di particolare importanza, indipendentemente dall'importo:

- gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni circa la loro funzionalità;
- i servizi che, per ragioni concernenti l'organizzazione interna della stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di una unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Sono individuati i seguenti servizi di particolare importanza:

- i servizi di telecomunicazione;
 - i servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
 - i servizi informatici e affini;
 - i servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
 - i servizi di consulenza gestionale e affini;
 - i servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
 - l'eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti;
 - la disinfestazione e servizi analoghi;
 - i servizi alberghieri e di ristorazione;
 - i servizi legali;
 - i servizi di collocamento e reperimento di personale;
 - i servizi sanitari e sociali;
 - i servizi ricreativi, culturali e sportivi;
- c) forniture di particolare importanza, di importo superiore a 500.000,00 euro, ai sensi dell'art. 32, comma 3, dell'Allegato II.14.

Responsabile dell'esecuzione/Direttore operativo dell'esecuzione

N.B. per i dettagli si rinvia al Regolamento per la ripartizione degli incentivi per attività tecniche Approvato con delibera del CDA del 18/10/2024).

Il controllo sull'esecuzione del contratto viene svolto dal Direttore dell'esecuzione del contratto; inoltre, la stazione appaltante, per i servizi e le forniture connotati da particolari caratteristiche tecniche, può nominare uno o più assistenti con funzioni di Direttore operativo per l'esecuzione nell'ambito delle funzioni di controllo di cui ai successivi articoli delle presenti Linee Guida.

Il Responsabile dell'esecuzione/Direttore operativo dell'esecuzione è di norma individuato nel responsabile della struttura organizzativa competente della presa in carico dell'appalto. Il responsabile può individuare e proporre altro soggetto all'interno della stessa.

Il direttore dell'esecuzione del contratto è, comunque, obbligatoriamente soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei casi sopraelencati.

Tale controllo deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi.

Il Responsabile dell'esecuzione/Direttore operativo dell'esecuzione rappresenta il primo e principale interlocutore dell'appaltatore per tutto quanto riguarda l'efficiente ed efficace esecuzione del contratto nei termini stabiliti, avendo riconosciuta la necessaria autonomia decisionale per il raggiungimento di tali obiettivi.

Al Responsabile dell'esecuzione/Direttore operativo dell'esecuzione sono assegnate, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti funzioni generali:

- a) valutare la qualità del servizio/fornitura verificandone l'aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto e/o nel capitolato ed eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
- b) verificare l'adeguatezza delle prestazioni e/o il raggiungimento degli obiettivi;
- c) controllare il rispetto dei tempi di esecuzione dei servizi e delle forniture e delle modalità di consegna;
- d) verificare l'adeguatezza dell'eventuale reportistica relativa alle prestazioni ed attività svolte dall'appaltatore;
- e) accertarsi della soddisfazione dell'utente finale;

Il Responsabile dell'esecuzione/Direttore operativo dell'esecuzione viene individuato nell'atto di aggiudicazione dell'appalto e, di norma, viene scelto tra il personale dell'Azienda che deve possedere requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto.

Sulla base dell'individuazione proposta dal RUP, il Dirigente provvederà ad acquisire il consenso relativamente all'accettazione dell'incarico e a formalizzarne la nomina all'atto dell'emissione dell'Ordine o all'atto dell'adozione dell'atto di aggiudicazione definitiva.

Considerato che il processo di acquisto di beni e servizi produce i propri effetti su varie strutture e servizi aziendali, e che i contratti stipulati dal Servizio preposto agli acquisti sono utilizzati dalle diverse articolazioni aziendali per soddisfare i fabbisogni per il loro funzionamento e le più generali esigenze dell'utenza, si ritiene che il Direttore dell'esecuzione del contratto venga di regola individuato nel Responsabile struttura organizzativa preposta alla gestione di quel contratto.

Può ricoprire incarico di Responsabile dell'esecuzione/Direttore operativo dell'esecuzione anche un soggetto diverso, appartenente alla medesima articolazione organizzativa, in accordo con il relativo Direttore, in relazione alle attribuzioni funzionali interne a ciascuna struttura.

Al di là degli strumenti di controllo sopra individuati, il Responsabile dell'esecuzione/Direttore operativo dell'esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, in applicazione della disciplina in tema di conflitto di interessi:

- al Responsabile dell'esecuzione/Direttore operativo dell'esecuzione è precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino alla verifica di conformità finale, di accettare incarichi professionali dall'operatore economico aggiudicatario e/o da imprese da esso controllate;
- prima di procedere con la nomina formale nell'atto di aggiudicazione, il Responsabile dell'esecuzione/Direttore operativo dell'esecuzione una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, deve segnalare l'esistenza alla stazione appaltante di eventuali rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere.
- il Responsabile dell'esecuzione/Direttore operativo dell'esecuzione segnala eventuali conflitti che dovessero insorgere successivamente alla nomina. In tale ipotesi, la SA verifica la sussistenza del conflitto propone le soluzioni ritenute più idonee per la corretta esecuzione dell'appalto (es: astensione per l'attività interessata dal conflitto, sostituzione del DEC, etc.).

Art. 18 – Commissione giudicatrice

La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, compete ad una commissione giudicatrice, nominata dal Consiglio di amministrazione, con le modalità previste dall'art. 93 del Codice.

La Commissione Giudicatrice è costituita da commissari esperti della materia oggetto dell'appalto, interni o esterni alla Stazione appaltante.

SRT, con le presenti linee guida, disciplina le modalità per garantire la rotazione degli esperti esterni alla stazione appaltante. A riguardo rilevano il numero di incarichi effettivamente assegnati. Non possono avere nuovi incarichi coloro che sono stati già nominati esperti per due commissioni di gara nel corso dell'anno, se ci sono altri soggetti idonei ad essere nominati.

SRT pubblica tempestivamente, comunque prima dell'insediamento della commissione, sul profilo nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29, comma 1), del Codice, la composizione della commissione giudicatrice, i curricula dei componenti, il compenso dei singoli commissari, la dichiarazione di incompatibilità e di non conferibilità all'assunzione dell'incarico e il costo complessivo sostenuto per la procedura di nomina.

TITOLO IV - ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 19 – Consulenze

La consulenza è la prestazione di un esperto, ovvero una persona che, avendo accertata qualifica in una materia, consiglia e assiste il proprio committente nello svolgimento di cure, atti, pratiche o progetti fornendo o implementando informazioni, pareri o soluzioni attraverso le proprie conoscenze e le proprie capacità professionali con conseguente stesura di un documento o di una relazione finale. Le prestazioni di un professionista possono configurarsi sia come consulenza che come servizio a seconda della tipologia di prestazione.

Occorre pertanto fornire indicazioni per delineare correttamente la distinzione tra nozione di “prestazione d’opera intellettuale” con quella di “contratto d’appalto” quale spartiacque per la pubblicazione rispettivamente in Consulenti/collaboratori o nei “Dati inerenti alla legge 190/2012 anticorruzione – Pubblicazione informazioni art. 1 comma 32 - L. 190/2012”, così come indicato da Anac:

(ALL. 3 Delibera ANAC 13.10.2016):

“5. Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività

5.1. Art. 15- Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

.....

Si ritiene utile sottolineare che all'interno della sotto-sezione “Consulenti e collaboratori” di cui all’art. 15 in esame, devono essere pubblicati i dati relativi agli incarichi e alle consulenze che non siano riconducibili al “Contratto di appalto di servizi” assoggettato alla disciplina dettata nel codice dei contratti (D.lgs. 50/2016).

Diversamente, qualora i dati si riferiscano ad incarichi riconducibili alla nozione di appalto di servizio, si applica l’art. 37 del d.lgs. 33/2013, prevedendo la pubblicazione dei dati ivi indicati nella sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”.

Giova, altresì, sottolineare che gli incarichi conferiti o autorizzati da un’amministrazione ai propri dipendenti rimangono disciplinati dall’art. 18 del d.lgs. 33/2013 e devono essere pubblicati nella diversa sotto-sezione “Personale” - “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”.

*Tenuto conto della eterogeneità degli incarichi di consulenza e dell’esistenza di fattispecie di **dubbia qualificazione come tali**, si rammenta che l’Autorità ha già ricondotto agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui assicurare la pubblicazione sui siti quelli conferiti ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali, quelli di componenti del Collegio sindacale, quelli di componenti del Collegio dei revisori dei conti.”*

Risulta pertanto importante distinguere convenzionalmente le prestazioni richieste a soggetti esterni tra:

1. prestazioni attinenti ad appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
2. prestazioni aventi un carattere più specificamente definibile come collaborazione personale o consulenza professionale.

Circa la differenza tra le due figure contrattuali, è stato chiarito che

“se, per un verso, l’appalto ed il contratto d’opera hanno in comune l’obbligazione, verso il committente, di compiere, a fronte di un corrispettivo, un’opera, o un servizio, senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi li esegue, per altro verso le due fattispecie negoziali si differenziano per il fatto che l’opera, o il servizio, comportino, nella prima, un’organizzazione di media o grande impresa cui l’obbligato è preposto, e, nella seconda fattispecie, il prevalente lavoro dell’obbligato medesimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia e da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa desumibile dall’art. 2083 c.c.” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 17 luglio 1999, n. 7606)”.

In particolare, con riferimento alla consulenza, che viene di solito ricondotta al *genus* prestazione d’opera intellettuale, il giudice contabile ha rilevato che

“Entrambe le fattispecie contrattuali (consulenza e appalto di servizi) possono sovrapporsi nella pratica poiché hanno in comune l’esecuzione di opere o di servizi. In linea generale, ai fini della distinzione delle due figure, l’interprete adotta due criteri: oggettivo (natura della prestazione) e soggettivo (soggetto giuridico destinatario della prestazione).

La consulenza nell’accezione che qui rileva (rectius la collaborazione autonoma) è assimilata al contratto d’opera intellettuale, artistica o artigiana, disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile, che è considerato una species del genus contratto di lavoro. Tale tipo negoziale ricomprende l’esecuzione di una prestazione frutto dell’elaborazione concettuale e professionale di un soggetto competente nello specifico settore di riferimento, senza vincolo di subordinazione e in condizioni di assoluta indipendenza. Nel contratto d’opera la prestazione richiesta può assumere tanto i connotati di un’obbligazione di mezzi (ad es. un parere, una valutazione o una stima peritale), quanto i caratteri dell’obbligazione di risultato (ad es. la realizzazione di uno spartito musicale, o di un’opera artistica di particolare pregio).

Nel contratto di appalto, l'esecutore si obbliga nei confronti del committente al compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro, con organizzazione dei mezzi necessari (di tipo imprenditoriale) e con assunzione in proprio del rischio di esecuzione della prestazione (art. 1655 c.c.). Nell'appalto, oggetto della prestazione non potrà mai essere un'obbligazione di mezzi, ma sempre di risultato. Ne consegue che le norme in tema di appalto si palesano nelle ipotesi in cui il professionista si sia obbligato a strutturare una stabile organizzazione per l'esecuzione della prestazione, mentre la carenza di tale requisito derivante dall'unicità, dalla singolarità e puntualità dell'incarico, nonché dalla determinatezza dell'arco temporale in cui si deve svolgere la prestazione professionale, inducono a qualificare la fattispecie quale contratto di prestazione d'opera e dunque quale consulenza e/o collaborazione autonoma" (cfr. Corte dei Conti Sez. regionale di controllo per la Lombardia, Deliberazione del 15 febbraio 2013, n. 51)".

In dettaglio risultano pertanto classificabili come *Incarichi di Collaborazione e Consulenza* le prestazioni rientranti a titolo esplicativo e non esaustivo nelle attività di seguito elencate:

REVISORE CONTI (FAQ ANAC 6.11)

COLLEGIO SINDACALE (FAQ ANAC 6.10)

COMMISSARIO CONCORSUALE ESTERNO

COMMISSARI DI GARA (soggetti esterni)

Stralcio da Linee guida per incarichi di collaborazione - Corte dei Conti sez. regionale Emilia Romagna la nozione di "contratto di appalto di servizi" da considerarsi è più ampia di quella del codice civile, con la conseguenza che numerosi rapporti negoziali qualificati come contratti d'opera o di opera intellettuale devono considerarsi attratti, sotto il profilo delle modalità di affidamento, nella disciplina dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 50/2016.

Ciò significa che ogni incarico affidato a un professionista munito del titolo di ingegnere o architetto va tendenzialmente fatto rientrare nell'alveo della richiamata disciplina dei contratti pubblici, e comunque in essa dovranno rientrarvi tutte quelle prestazioni di servizio il cui esito finale assuma, all'interno dei vari procedimenti amministrativi "funzione autonoma e stabile" Con riguardo alla interpretazione di tale locuzione, premesso che il Codice dei contratti pubblici non contiene una definizione di servizi di natura intellettuale, la giurisprudenza ha già avuto modo di evidenziare che: "in coerenza alla ratio dell'art. 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici ciò che differenzia la natura intellettuale di un'attività è l'impossibilità di una sua standardizzazione e, dunque, l'impossibilità di calcolarne il costo orario" e che non può essere qualificato come appalto di servizi di natura intellettuale quello che "ricomprende anche e soprattutto attività prettamente manuali" o che "non richiedono un patrimonio di cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate"; di conseguenza, per servizi di natura intellettuale si devono intendere quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse; al contrario va esclusa la natura intellettuale del servizio avente ad oggetto l'esecuzione di attività ripetitive che non richiedono l'elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, ma l'esecuzione di meri compiti standardizzati (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 1974/2020; id, sez. IV, n. 7094/2021; n. 1291/2021; n. 4806/2020).

RSPP RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE

Nota: Si ritiene che tale incarico venga affidato principalmente con carattere fiduciario data la delicatezza della materia e la relativa assunzione di responsabilità personale e, in quanto tale, sia riconducibile ad 'incarico di collaborazione/consulenza' anche qualora il perfezionamento del contratto e la fatturazione avvenga da parte di una ditta/società connotandosi prioritariamente prevalente la responsabilità individuale del soggetto (persona) che assume tale incarico rispetto all'aspetto amministrativo.

NOTAI

NOTA: Si ritiene gli incarichi affidati ai notai siano da ricondurre a "incarichi di collaborazione e consulenza" salvo che si tratti di servizi prestati relativi esclusivamente alla "certificazione e autenticazione" che rientrano nella disposizione di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) n. 3 del d.lgs. 50/2016 ovvero "esclusi" dal Codice.

MEDICO COMPETENTE

Qualora sia affidato l'incarico ad una persona fisica (medico) e che sia svolto prevalentemente con il lavoro personale, ovvero dove rilevi prevalentemente l'identità e la professionalità dell'esecutore, con un incarico specifico, puntuale e senza una struttura imprenditoriale organizzata si può ritenere che tale incarico sia riconducibile ad incarico di consulenza/collaborazione.

Se l'incarico invece risulta affidato ad una società/ditta strutturata e affidato congiuntamente alla gestione completa dell'attività di sorveglianza sanitaria si ritiene che tale incarico sia riconducibile ad un appalto di servizi e pubblicato in bandi di gare/contratti.

CONSULENTE per ASSISTENZA CONTABILE – FISCALE – PAGHE – CONTRIBUTI – NORMATIVA – FINANZIARIA

Nel caso in cui l'amministrazione affidi all'esterno la complessiva gestione di un servizio (assistenza fiscale, normativa, finanziaria, paghe ecc.), ha luogo una procedura di appalto di servizi. Pertanto, la pubblicazione andrà effettuata nella categoria "Bandi di gara e contratti".

INCARICO LEGALE PLURIENNALE (recupero crediti, assistenza controversie assicurative, ecc ..)

Nel caso in cui l'amministrazione affidi all'esterno la complessiva gestione ad un legale per l'assistenza continuativa in materia di recupero crediti, oppure assistenza alle controversie assicurative rientriamo nell'ambito dei servizi. Pertanto, la pubblicazione andrà effettuata nella categoria "Bandi di gara e contratti".

SERVIZI LEGALI

Note: L'art. 56, comma 1, lettera h), elenca una serie di servizi legali che NON soggiacciono all'applicazione delle disposizioni del Codice;

- 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:
 - 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
 - 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
- 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;
- 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai
- 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
- 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

In tale contesto è sostanziale il rapporto di fiducia tra il committente e chi fornisce consulenza. Tale fiducia può fondarsi su un rapporto consolidato, sulla notorietà del consulente, sulla competenza e capacità dimostrate, sui titoli accademici e professionali che egli possiede.

Ne consegue che non essendo SRT assoggettata alle condizioni rigorose contenute nel d.lgs. 165/2001 e non rientrando tali incarichi, per le indicazioni sopra descritte, nell'ambito di applicazione del codice Contratti, qualora l'importo stimato di consulenza rientrasse nei limiti di importo inferiore ad € 40.000,00, SRT si riserva la facoltà di aggiudicare tali incarichi mediante affidamento diretto anche senza preventiva consultazione di una pluralità di operatori economici.

Art. 20 – Quinto d'obbligo

Come disciplinato all'art. 106, comma 12, del Codice, SRT, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 21 - Revisione prezzi

Quanto all'istituto della revisione dei prezzi, ai sensi del comma 1 dell'art. 60, è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione dei prezzi nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento.

In chiave operativa, occorre evidenziare che tali clausole:

- non devono apportare modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;
- si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo;
- operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

In caso di contratti a valenza pluriennale i prezzi unitari saranno sottoposti a revisione annuale – a decorrere dal dodicesimo mese successivo all'inizio dell'esecuzione del servizio – a richiesta dell'impresa appaltatrice e con le modalità disposte dall'art. 120 del Codice; per i servizi e le forniture, la revisione verrà effettuata con l'applicazione del 50% dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice NIC) elaborato dall'ISTAT.

Art. 22 - Procedure operative

Si riportano all'interno delle presenti Linee Guida le procedure operative da osservare per gli acquisti di valore complessivo inferiore alle soglie.

1. Avvio della procedura

inviare una e-mail all'ufficio acquisti/RUP, all'ufficio incaricato della predisposizione del buono d'ordine e all'ufficio gare.

La stessa comunicazione deve essere altresì inviata, per conoscenza, al Direttore e dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

- *Motivazione e descrizione* precisa della fornitura da acquisire (forniture di, affidamento servizio di, esecuzione lavori di) esplicitando il numero stimato di prestazioni da effettuare oppure il numero di oggetti da fornire.
- Indicare *se trattasi di una fornitura URGENTE* e nel caso indicare le motivazioni dell'urgenza nonché i tempi massimi di evasione/predisposizione dell'ordine.
- Se già preventivamente individuato, indicare la ragione sociale completa del *soggetto fornitore*, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail per eventuali contatti oppure, se conosciuti, indicare i nominativi degli eventuali soggetti da contattare/invitare.
- Se già disponibile, dovrà essere allegato il *preventivo* formulato dal fornitore contattato.

2. Predisposizione dell'ordine

Ricevuta la richiesta, l'ufficio preposto avvierà tutte le procedure per la formalizzazione dell'ordine.

A completamento della procedura di affidamento (emissione ordine di acquisto) verrà inviata una e-mail al fornitore, a valore di contratto, per comunicare l'avvenuta conclusione del procedimento di affidamento nonché per fornire allo stesso tutti i dettagli dell'ordinativo, quantità di prodotti/servizi richiesti, il CIG e le eventuali tempistiche nonché indicazioni sulle modalità di liquidazione della fattura. Questa comunicazione sarà inviata, per conoscenza, anche al soggetto che ha richiesto l'avvio della procedura di acquisto che parteciperà al controllo sulla corretta esecuzione della prestazione nonché sul rispetto delle condizioni contrattuali ed eventualmente dei tempi indicati.

3. Fase di avvio del contratto

Per favorire la semplificazione dei processi organizzativi e gestionali, si stabilisce che, relativamente a contratti di somministrazione di beni o di fornitura di servizi che prevedono una elevata standardizzazione delle prestazioni, non si proceda alla redazione del verbale di avvio dell'esecuzione. Con riferimento ad altre tipologie contrattuali la redazione del verbale potrà essere prevista in relazione alla specificità delle prestazioni che si dovranno espletare (es. fornitura di attrezzature/arredi con lavori di installazione o per l'avvio di servizi le cui caratteristiche rendano opportuno una definizione dei requisiti richiesti nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto).

4. Fase di esecuzione del contratto

Il Responsabile dell'esecuzione/Direttore operativo dell'esecuzione svolge attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile sull'esecuzione del contratto al fine di verificare il rispetto da parte dell'appaltatore delle prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali nonché la disponibilità finanziaria per procedere con le richieste di effettuazione della prestazione. Inoltre, provvede altresì a dare notizia agli uffici competenti, con adeguato preavviso, dell'eventuale esaurimento delle disponibilità del contratto per l'avvio del procedimento relativo ad un nuovo affidamento.

5. Completamento della fornitura

A completamento della prestazione o in caso di prestazioni plurime (cosiddetti contratti aperti) alla scadenza di ogni periodo prestabilito (mese, trimestre, ecc...) il soggetto che ha richiesto l'avvio della procedura di acquisto dovrà dare conferma dell'avvenuta prestazione effettuata dal fornitore inviando una e-mail all'ufficio acquisti/RUP allegando eventualmente la bolla di consegna, il rapportino di intervento o altro documento a comprova dell'esecuzione della prestazione.

A tal fine il Responsabile dell'esecuzione/Direttore operativo dell'esecuzione comunica agli uffici preposti il nulla osta al pagamento delle spettanze al fornitore confermando che la prestazione è stata

correttamente eseguita in termini di quantità e qualità secondo le prescrizioni contenute negli atti di gara.

Per favorire la semplificazione dei processi organizzativi e gestionali, si stabilisce che, relativamente ai soli contratti di somministrazione di beni che prevedono una elevata standardizzazione delle prestazioni, il Responsabile dell'esecuzione/Direttore operativo dell'esecuzione è tenuto a comunicare le eventuali non conformità che possano indurre a sospendere il pagamento. In assenza di tali segnalazioni, si intende che il procedimento di liquidazione possa essere perfezionato.

Art. 23 - Inadempimenti

Quando il direttore dei lavori o il Direttore dell'esecuzione del Contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le già menzionate controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Tutela della Privacy

1. I dati personali, tra cui i dati giudiziari, raccolti e acquisiti presso l'interessato attraverso l'iscrizione all'Albo, sono trattati ed utilizzati direttamente dal titolare nel completo rispetto del principio di correttezza e liceità e delle disposizioni di legge, per la verifica della richiesta e dei requisiti dell'interessato e la seguente gestione e tenuta dell' Albo fornitori, nonché a supporto dell'attività negoziale per la quale le norme di legge consentono la possibilità di selezionare i concorrenti ricorrendo agli elenchi di operatori. I dati raccolti saranno trattati inoltre per il rilascio all'interessato, dopo la convalida dell'iscrizione, di User e Password strettamente personali per l'aggiornamento dati forniti.
2. In ottemperanza al Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti elettronici e cartacei ad opera di soggetti interni appositamente incaricati. I dati sono conservati in archivi elettronici e/o cartacei nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa.

Art. 25 – Codice etico, codice comportamento MOG e responsabilità ex D.lgs. 231/01

Le procedure di affidamento disciplinate dalle presenti Linee Guida costituiscono attività rilevante ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, in tema di Responsabilità amministrativa, essendo coinvolte nei protocolli di prevenzione di fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione, sicurezza sul lavoro, riciclaggio/ricettazione, terrorismo. Le attività legate al processo di affidamento, fino all'esecuzione e conclusione del contratto dovranno essere svolte nel pieno rispetto del Modello ex d.lgs. 231/2001, del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Codice Etico.

I principi e le procedure contenuti nella Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo e Piano di Prevenzione della Corruzione adottati da SRT e disponibile sul sito web di SRT nonché tutte le disposizioni/obblighi principi e, per quanto compatibili, dai doveri di condotta derivanti dall'osservanza alle norme della legge n. 190/2012 e d.lgs. n. 231/2001 e nel Codice Etico, codice di comportamento dovranno essere osservati dagli operatori economici aggiudicatari che, in fase di affidamento, dovranno dichiararne espressamente la conoscenza e accettazione.

Art. 26 – Entrata in vigore

Le presenti linee guida entreranno in vigore dopo la loro approvazione da parte del CDA il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito aziendale di SRT.

Art. 27 - Clausola di chiusura

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti norme del Codice e dei relativi allegati.